

LI SEDUTA

(ANTIMERIDIANA)

MARTEDÌ 20 MARZO 1962

Presidenza del Presidente CERIONI

INDICE

Assenze per più di cinque giorni	1021
Interpellanza (Annunzio)	1021
Interpellanze (Svolgimento):	
DE MAGISTRIS	1022-1025-1027-1028
MELIS, Assessore all'industria e commercio	1022-1027
Relazione sulla Commissione paritetica prevista dall'articolo 56 dello Statuto speciale per la Sardegna (Continuazione e fine della discussione):	
DE MAGISTRIS, relatore	1028-1035
ZUCCA	1028-1033
CORRIAS, Presidente della Giunta	1030
Risposta scritta a interrogazioni	1021

La seduta è aperta alle ore 11 e 30.

MARRAS, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Assenze per più di cinque giorni.

PRESIDENTE. Comunico i nomi dei consiglieri che si sono astenuti dall'intervenire alle sedute per più di cinque giorni consecutivi: Dedola, sesta assenza; Masia, quattordicesima assenza; Dino Milia, undicesima assenza.

Risposta scritta a interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico che è stata data risposta scritta alle seguenti interrogazioni:

«Interrogazione Filigheddu sulla istituzione di una linea marittima Porto Torres - Marsiglia». (54)

«Interrogazione Asara sul servizio traghetto tra La Maddalena e Palau». (65)

«Interrogazione Dedola sulla sospensione dell'attività al Consultorio O.N.M.I. di Portotorres». (185)

«Interrogazione Licio Atzeni - Congiu sul finanziamento di opere richieste dal Comune di Gonnessa». (216)

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia annunzio dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

MARRAS, Segretario:

«Interpellanza Floris - Spano - Felice Contu sul disagio che si verifica nel trasporto delle merci con le navi - traghetto per il divieto d'uso di carri aperti». (75)

Svolgimento di interpellanze.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di alcune interpellanze.

Per prima viene svolta un'interpellanza urgente De Magistris agli Assessori alle finanze e all'industria e commercio. Se ne dia lettura.

MARRAS, *Segretario*:

«per conoscere: a) in rapporto alle conseguenze di ordine fiscale dell'unificazione delle tariffe elettriche, quale azione intenda condurre la Giunta per evitare la decurtazione delle entrate regionali derivanti dalla quota di partecipazione all'imposta di fabbricazione sulla energia elettrica, che potrebbe essere determinata dal progetto di legge in materia, del quale si prevede il prossimo esame da parte del Consiglio dei Ministri. In generale, l'interpellante chiede di conoscere il pensiero della Giunta in ordine alla diminuzione o soppressione di entrate regionali derivanti da variazioni di gettito o da soppressione, disposte con legge dello Stato, delle imposte delle quali è attribuita quota alla Regione a norma dell'articolo 8 dello Statuto. In particolare, l'interpellante chiede di sapere quale è la fonte sostitutiva di entrata che la Giunta intende designare; b) in rapporto alla variazione delle tariffe, l'interpellante chiede di conoscere se è intendimento dell'Amministrazione regionale disciplinare ulteriormente la materia, allo scopo di evitare sfasature e parziali minori vantaggi per le utenze sarde, in relazione a particolari condizioni regionali, e se è intendimento dell'onorevole Assessore all'industria intervenire in sede di Comitato Interministeriale dei Prezzi perchè nel provvedimento per l'amministrazione dell'istituendo fondo di compensazione sia sufficientemente compensata della soppressione del sovrapprezzo termico la produzione della Società Termoelettrica Sarda, sulla quale, soprattutto nelle more della scadenza della vigente convenzione con la Società Elettrica Sarda, potrebbe ricadere il maggior onere effettivo della unificazione delle tariffe elettriche in Sardegna. La presente interpellanza ha carattere di urgenza». (8)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Magistris per illustrare questa interpellanza.

DE MAGISTRIS (D.C.). Dato il criticismo insito in tutte le politiche tariffarie, credo sia assai difficile illustrare un'interpellanza che riguarda, appunto, un provvedimento tariffario

nel settore dell'elettricità. Mi preme soprattutto richiamarmi ad un problema che mi ha determinato a presentare l'interpellanza: il timore che l'unificazione delle tariffe avrebbe senz'altro giocato a sfavore delle imprese distributrici, che avrebbero avuto tagliato il prezzo di vendita, ma non sufficientemente tagliato quello di acquisto. Sembra, purtroppo, che questa preoccupazione si sia dimostrata fondata dinanzi alla realtà dei fatti. Il problema in Sardegna si presenta con maggiore imponenza per l'A.G.E.S., che in buona parte acquista dalla S.E.S. ed è costretta a vendere a prezzo alto perchè è alto il prezzo pagato. In definitiva, la tariffa fissata è alta, ma lo è solo in quanto è alto il prezzo di acquisto.

L'altro punto fondamentale dell'interpellanza riguarda la abolizione del congegno, per cui, se l'equiparazione fra i prezzi dell'energia prodotta termicamente venisse a mancare e le centrali a costi più elevati venissero a perdere il gettito della ridistribuzione, del sovrapprezzo o del meccanismo che comunque sovveniva ai maggiori costi di produzione dell'energia termica (soprattutto per le centrali che immettevano direttamente in vendita la produzione), occorrerebbe evitare le sfasature.

Chiedo all'onorevole Assessore all'industria e anche all'Assessore alle finanze che cosa intendano fare per applicare in Sardegna, nella maniera più completa e più utile per gli utenti, il provvedimento dell'unificazione delle tariffe elettriche e che cosa intendano fare perchè gli inconvenienti tecnici della politica tariffaria (che sono tecnici fino ad un certo punto, date le scelte politiche che implicano) vengano attenuati o addirittura eliminati.

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore alla industria e commercio ha facoltà di rispondere a questa interpellanza.

MELIS (P.S.d'A.), *Assessore all'industria e commercio*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'interpellanza presentata lo stesso giorno in cui la Gazzetta Ufficiale pubblicava il supplemento numero 214, recante il provvedimento CIP numero 941 del 29 agosto, esprime la preoc-

cupazione di possibili conseguenze negative di quel provvedimento sotto il profilo tributario e sotto quello dell'economica produzione di energia elettrica. Questi due aspetti direttamente interessano la Regione.

In particolare, l'interpellante ha in sintesi distinto due punti. Al punto a) chiede di conoscere quali siano gli effetti negativi per il bilancio regionale derivanti dal provvedimento di riduzione dell'imposta sul consumo dell'energia elettrica e come la Giunta intenda agire al riguardo.

C'è da tener presente — come del resto ha ricordato l'onorevole interpellante — che il Consiglio dei Ministri dovrebbe esaminare un apposito disegno di legge che dispone una diminuzione dell'aliquota dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica. Un tale provvedimento, una volta diventato operante, determinerebbe certamente una contrazione dell'entrata derivante alla Regione dalla quota di nove decimi sul tributo in parola.

Le aliquote vigenti a quel periodo, che non hanno subito, almeno per ora, alcuna modifica per l'imposta in argomento e per ogni chilowattore consumato, sono le seguenti: per l'illuminazione lire 4; per carica accumulatori lire 2,50; per forza motrice lire 0,50; 0,40; 0,30 rispettivamente per consumi mensili sino a 6.000 chilowatt, da 6.001 a 200.000 ed infine oltre 200.000 chilowatt. E' noto che, per il territorio della Sardegna, in applicazione del disposto dell'articolo 3 del decreto legge 6 ottobre 1948, numero 1199, convertito nella legge 3 dicembre 1948, numero 1387, e prorogato con decreto legge 24 settembre 1958, numero 918, convertito nella legge 21 novembre 1958, numero 1018, le aliquote sopra accennate sono ridotte alla metà, sino al 31 dicembre 1965. Il gettito dell'imposta in questione ha determinato, per il bilancio regionale, una entrata accertata e riscossa nel 1960 di 211 milioni e 598.292 lire.

Ammettendo per ipotesi una diminuzione di aliquote che determini una contrazione del 10 per cento sul gettito citato, si avrebbe per il bilancio regionale una minore entrata aggirantesi sui 21 milioni di lire. Raffrontata con lo

ammontare complessivo della previsione del capitolo (imposta di fabbricazione) aggirantesi sui cinque miliardi e con quella dell'intero bilancio (lire 25 miliardi), detta cifra non determinerebbe un effetto dannoso rilevante per lo intero bilancio, potendo essere anche assorbita da un maggiore gettito conseguente ad un maggior consumo di energia elettrica.

La fattispecie prospettata dall'onorevole interpellante, e cioè la variazione del gettito dei tributi devoluti alla Regione Sarda in forza dello Statuto e l'azione al riguardo della Giunta regionale, si è già concretamente realizzata a seguito di altri provvedimenti legislativi con i quali lo Stato ha soppresso, o semplicemente modificato nell'oggetto o nelle aliquote, tributi devoluti per quota all'Amministrazione regionale. Si richiama, ad esempio, la legge 31 luglio 1954, numero 608, con la quale è stata soppressa, con effetto dal primo gennaio 1954, l'imposta sulla manomorta, già devoluta alla Regione per la quota del 90 per cento.

Eguale con effetto dal primo gennaio 1954, la legge 6 agosto 1954, numero 603, ha soppresso l'imposta di negoziazione e quella sul capitale delle società straniere; tributi, questi, costituenti l'imposta in surrogazione del registro e del bollo segnata nell'articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna, determinando il riferimento dell'accennata norma costituzionale alla sola imposta sulle anticipazioni e sovvenzioni contro deposito o pegno, tuttora esistente.

La questione prospettata dall'onorevole De Magistris non è pertanto nuova all'Amministrazione regionale, la quale, a seguito dell'adozione da parte dello Stato dei provvedimenti dianzi citati e di altri, importanti una modificazione nelle entrate dell'Istituto autonomistico, ebbe a interporre vari ricorsi alla Corte Costituzionale. Quest'ultima, unificando i censuati ricorsi, si pronunciava sull'intero argomento con la sentenza del 29 giugno 1956, numero 21, sentenza che, fra l'altro, testualmente recita: «Dai lavori preparatori risulta che la Assemblea Costituente esaminò attentamente il problema del finanziamento della Regione, considerò anche la eventualità di una riforma

IV LEGISLATURA

LI SEDUTA

20 MARZO 1962

generale dell'ordinamento tributario dello Stato e le sue possibili ripercussioni sulla finanza regionale, e che lo scopo della disposizione fu essenzialmente quello di togliere al sistema una eccessiva rigidità: "la variabilità della quota sul gettito dell'I.G.E. funziona da volano, in quanto essa è destinata ad aumentare ove diminuisca il gettito complessivo delle altre entrate regionali ed a diminuire nel caso inverso". La citazione è presa dagli atti dell'Assemblea Costituente, richiamata nella sentenza della Corte, volume undicesimo, pagina 4122 del 28 - 29 gennaio 1948. «Pertanto [prosegue la sentenza della Corte Costituzionale] le esigenze della finanza regionale risultano sufficientemente garantite, nei limiti del sistema adottato dalla Costituente, dalla determinazione paritetica annuale della quota sul gettito dell'I.G.E.».

Come è noto, a seguito dell'entrata in vigore della legge 3 giugno 1960, numero 529, di iniziativa della Regione Sarda, questa ultima partecipa, con effetto dal primo luglio del 1960, al gettito di tutte le imposte di fabbricazione riscosse in Sardegna. Tale nuova entrata ha costituito e costituisce una valida garanzia contro eventuali provvedimenti che lo Stato possa adottare nel proprio ordinamento tributario e rispetto agli effetti dannosi che possono derivare alle entrate regionali per effetto dei provvedimenti stessi.

Con l'occasione appare opportuno far rilevare come, in più circostanze, provvedimenti dello Stato in materia tributaria, importanti aumenti nelle aliquote di imposte e tasse devolute per quota all'Amministrazione regionale, abbiano determinato un incremento delle entrate regionali, al titolo in esame, di entità non trascurabile. Potrebbero citarsi, al riguardo, ad esempio, la legge 28 luglio 1961, numero 835, che aumenta varie voci della tassa di bollo e il decreto del Presidente della Repubblica primo marzo 1961, numero 121, che provvede ad un raddoppio della tassa di concessione governativa per quasi tutte le voci soggette al tributo.

Da siffatti provvedimenti sono derivate e deriveranno per l'Istituto autonomistico maggiori

e rilevanti entrate, fermi restando gli altri proventi tributari di spettanza regionale e senza alcuna modifica nella quota attribuita alla Regione. L'Amministrazione regionale, come ha fatto finora, segue sempre attentamente la evoluzione della legislazione tributaria dello Stato e, nell'ipotesi di provvedimenti statali da cui possa derivare un vero danno per le entrate regionali, sarà sua precisa cura, avvalendosi del disposto del penultimo comma dell'articolo 54 dello Statuto autonomistico, proporre idonee modifiche all'articolo 8 dello Statuto medesimo, modifiche che, come è noto, possono adottarsi con leggi ordinarie della Repubblica, su proposta del Governo o della Regione, ma in ogni caso sentita la Regione.

Il problema manifestato dall'onorevole interpellante è stato già attentamente esaminato dall'Amministrazione regionale, che può fornire le più ampie garanzie sul regolare e continuo afflusso nelle casse regionali delle somme devolute all'Istituto autonomistico per la compartecipazione per quota ai tributi erariali riscossi nell'Isola e necessarie all'Amministrazione regionale per l'espletamento dei compiti alla stessa riconosciuti dalle vigenti norme.

Circa il secondo punto, forse più importante negli intendimenti dell'onorevole interpellante, c'è da chiedersi se l'onorevole De Magistris veda il pericolo di sfasature o di parziali, minori vantaggi per le attività industriali dell'Isola in conseguenza della unificazione tariffaria; e se questi pericoli egli veda in conseguenza della uniformità tariffaria che allinea su una media i prezzi dell'energia, nella diminuita capacità di richiamo che una politica di bassi prezzi può esercitare sulle utilizzazioni industriali. In tal caso giova ricordare innanzitutto che le tariffe rappresentano un massimo non valicabile, ma non un minimo obbligatorio, e che perciò a determinare i prezzi di vendita alle utenze, almeno per quanto riguarda il settore elettrico a direzione pubblica, sarà, sempre entro quei limiti tariffari, la effettiva determinazione dei costi. E' da tener presente che, presa, ad esempio, una utilizzazione «alta», cioè oltre le 5.000 ore, di una potenza di 10001 chilowattore, dallo svolgimento della formula della tariffa bino-

IV LEGISLATURA

LI SEDUTA

20 MARZO 1962

mia (capitolo 5, punto 3, lettera b del provvedimento C.I.P.) si avrebbe: 50.000.000 di chilowattore; corrispettivo per potenza impegnata: 1.770 per 10.000 per 12 uguale 205.201.710, più il corrispettivo per consumo, 285.000.000 di lire in cifra tonda. Totalmente 490.201.710 lire. Dividendo tale somma sui chilowattore si ha un prezzo di poco inferiore alle 10 lire per chilowattore, esattamente 9,80.

E' ovvio che si tratta di prezzo assai superiore ai costi e della futura centrale e supercentrale del Sulcis e della stessa attuale centrale di Portovesme, anche a tener conto della cessazione dal contributo cassa congruaglio per nuovi impianti (che risultava per la S.T.E.S. di circa una lira per chilowattore) e dell'onere stabilito al capitolo 10 del provvedimento 941, che è di 0,35 lire per ogni chilowattore ceduto alle utenze sotto i 30 chilowatt e di lire 0,25 per utenza sopra i 30 chilowatt, nonché della diminuzione del ricavo medio operato dall'abbattimento delle tariffe dell'energia per illuminazione. C'è quindi un margine (questo è il significato della citazione) che consente alla amministrazione pubblica, nel settore che essa dirige, di regolare la tariffazione dell'energia elettrica in modo da non attenuare la eventuale incentivazione tariffaria a favore delle utenze industriali.

E' certo, comunque, — e di questo si dà la più ampia garanzia, il più ampio affidamento all'onorevole interrogante — che l'Assessorato svolgerà ogni azione per ottenere che dal fondo di compensazione siano accordate alla S.T.E.S. (azienda produttrice a capitale statale e regionale) quelle integrazioni che competono in considerazione delle particolari condizioni di sottosviluppo della Sardegna e soprattutto della scarsa concentrazione degli abitati e della loro modesta popolazione, condizioni tutte estremamente gravose sotto il profilo della onerosità degli allacciamenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Magistris per dichiarare se è soddisfatto.

DE MAGISTRIS (D.C.). Le dilucidazioni

fornite con molta ampiezza e anche in dettaglio dall'onorevole Assessore non sono definitive. I provvedimenti statali per la sistemazione della parte tributaria e per il funzionamento effettivo del fondo di compensazione per le tariffe attuali non sono, infatti, ancora in opera, e quindi i risultati della politica tariffaria derivante dalle norme dell'agosto scorso non si possono giudicare dai fatti se non frammentariamente.

Stando così le cose, non posso che prendere atto della risposta.

Per quanto riguarda la parte tributaria, mi preme ricordare che è una non buona consuetudine del fisco italiano fare il generoso con i fondi altrui; in genere, le più forti riduzioni son sempre state fatte a carico delle entrate dei Comuni (vedi abolizione delle imposte di consumo sui vini e dell'I.G.E. sul vino). Ho citato i Comuni perchè essi sono gli altri partecipanti al gettito dell'imposta di fabbricazione sull'energia elettrica. Soprattutto per i Comuni, questo gettito dell'imposta di fabbricazione sull'energia e la sovraimposta comunale sulla energia elettrica sono una delle entrate più robuste. Di qui, la raccomandazione a che, in definizione del provvedimento tributario per la revisione della misura della imposta di fabbricazione, l'Amministrazione regionale intervenga non solo a tutela delle proprie entrate (e di tutela, in questo caso, ne può fare ben poca, chè non ci si può opporre ad una diminuzione che vada direttamente a beneficio dell'utenza) ma anche per la compensazione a favore dei Comuni.

Per quanto riguarda le sfasature, lo stesso Assessore, nel rispondere, ne ha palesato una, la quale veniva a cessare su un piano di politica tariffaria: la incentivazione per un certo tipo di utenza, utenza impegnata piuttosto notevole (10.000 chilowatt) e per un numero minore assai più alto (5.000 ore l'anno son oltre 12 ore al giorno di lavoro effettivo). Per questo tipo di utenza si veniva a ridurre l'opportunità di beneficiare di quella particolare forma tariffaria. Con molto ottimismo, l'onorevole Assessore mi ha detto che l'azienda pubblica, la Termoelettrica, l'A.G.E.S., avrebbero ottemperato allo spirito della disposizione. Non che lo ottimismo sia eccessivo nei confronti della

IV LEGISLATURA

LI SEDUTA

20 MARZO 1962

S.T.E.S. e dell'A.G.E.S. — che, son sicuro, nei confronti delle utenze si terranno al di sotto del massimo tariffario —, ma è senz'altro eccessivo nei riguardi della Società Elettrica Sarda.

Questo ottimismo è smentito dai fatti. Che io sappia, è stato applicato, anche per grosse utenze, il massimo consentito dalle norme, senza ridiscutere il contratto, che invece mostrava uno scarto rispetto alla tariffa contrattuale precedente. Ma a questo proposito l'Assessore non ha bisogno che io gli insegni come muoversi; è, comunque, proprio il caso di muoversi per un complesso di ragioni di ordine soprattutto finanziario.

L'auspicato giorno della cessazione del predominio della S.T.E.S. può allontanarsi, e nel frattempo è il caso che le norme in vigore vengano applicate in maniera più conveniente per l'economia sarda e per gli utenti sardi, poichè, ripeto, in passato soltanto pochissimi utenti erano riusciti a contrattare veramente le tariffe. Gli altri utenti, anche i grossi, avevano accettato la tariffa che si erano visti imporre e oggi, con la riduzione tariffaria, non avranno la possibilità di fare delle contrattazioni, chè ciò è escluso dalle leggi. Le quali, per la Sardegna, guardando soprattutto alle tariffe di facile calcolo, hanno apportato una riduzione assai limitata, nell'ordine dell'8,10 per cento rispetto alle altre tariffe. Per le tariffe di più facile carico, per le tariffe più complesse, con un minimo di garanzia eccetera, non si può dare un giudizio così generico perchè si tratta di situazioni singole, particolari, i cui risultati non si possono generalizzare.

Non credo, comunque, di essere lontano dal vero, se presumo — anche per i maggiori impegni di potenza — che la riduzione tariffaria del provvedimento sia di molto inferiore al 10-12 per cento che si verifica nel settore dell'energia elettrodomestici e per illuminazione. Un intervento più attivo, dunque, deve imporsi per una applicazione delle tariffe favorevoli alla utenza, nello spirito del provvedimento; così come un intervento deciso si impone perchè il fondo di compensazione non crei delle disparità tra aziende pubbliche e aziende private, e soprattutto perchè il gettito del fondo di compen-

sazione vada a favore dell'azienda pubblica, che non deve venire bistrattata soltanto perchè è pubblica.

Si deve condurre un intervento energico anche in campo tributario perchè in sede legislativa si trovi un correttivo ai sacrifici sopportati dalla Regione. Soprattutto vorrei che la rappresentanza regionale, intervenendo in sede politica, si faccia portavoce degli interessi dei Comuni, che potrebbero vedersi decurtate di molto le entrate per la sovraimposta sull'energia.

PRESIDENTE. Segue un'altra interpellanza De Magistris all'Assessore all'industria e commercio. Se ne dia lettura.

MARRAS, *Segretario*:

«per sapere se è a conoscenza dell'intendimento manifestato dalla Società Montecatini di chiudere l'unico stabilimento per la produzione di concimi chimici esistente in Sardegna e di trasformarlo in deposito commerciale. L'intendimento, ad avviso dell'interpellante, risulta dal fatto che le richieste dei clienti di acquistare concime fosfatico a titolo 18/20 (il tipo prodotto nello stabilimento di Cagliari) vengono indirizzate invece all'acquisto di concimi di altro titolo, importati dagli stabilimenti della stessa società nella Penisola e dalle pressioni esercitate sui singoli dipendenti perchè cerchino una altra occupazione e accettino una liquidazione per licenziamento consensuale. Il personale occupato attualmente dallo stabilimento si aggira intorno alle 50 unità, mentre, una volta trasformato lo stabilimento in deposito commerciale, il personale occupato si ridurrebbe a 15 unità. L'interpellante chiede di conoscere quali sono gli intendimenti in merito dell'Assessore ed in particolare di conoscere quale azione intende svolgere perchè non si debba giungere alla chiusura dello stabilimento, ma al suo potenziamento, reso possibile dall'accresciuta domanda di concimi e dei fosfatici in particolare. Comunque, l'interpellante chiede di sapere se la eventuale chiusura dello stabilimento dei concimi di Cagliari rappresenti comportamento tale da costituire titolo per l'espansione dell'attività

IV LEGISLATURA

LI SEDUTA

20 MARZO 1962

della Società Montecatini ad altra attività produttiva in altra parte della Sardegna». (52)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Magistris per illustrare questa interpellanza.

DE MAGISTRIS (D.C.). Non credo vi sia bisogno di illustrazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore alla industria e commercio ha facoltà di rispondere a questa interpellanza.

MELIS (P.S.d'A.), *Assessore all'industria e commercio*. Le informazioni in possesso della Amministrazione regionale consentono di escludere nel modo più deciso che vi sia stato in alcun momento o che vi sia oggi l'intendimento, da parte della Montecatini, di chiudere lo stabilimento di concimi chimici e superfosfati esistente in Sardegna.

E' vero invece che si è registrata in questi ultimi anni una sensibile riduzione dei consumi di questo tipo di concimi, passati dai 460.000 quintali del '55 ai 320.000 del '61, con andamento decrescente costante. Risultano per contro in costante aumento i consumi di altri tipi di concimi chimici quali, ad esempio, gli azotati e i complessi per i quali, negli stessi anni, i consumi sono saliti da 25.000 a 110.000 quintali.

Lo spostamento dall'uno all'altro tipo non è fenomeno circoscritto al mercato isolano o nazionale, ma è fenomeno generale sul piano internazionale in relazione al progresso tecnico dell'agricoltura ed alla migliorata organizzazione produttiva dell'azienda agricola, che oggi richiede alla consulenza degli esperti l'indicazione del tipo di concime adatto ai propri terreni, cioè non si contenta più del ricostituente generico, ma va alla ricerca della cura specifica. Appunto in considerazione di tale fenomeno, la società ha da tempo posto allo studio, ed ha in fase di sperimentazione, la produzione e l'impiego di perfosfati complessi, con l'aggiunta di urea e di azoto, concimi che potrebbero, con una conversione non radicale degli attuali impianti, essere prodotti dallo stabilimento di Ca-

gliari, mentre la produzione di tipi totalmente diversi di concimi comporterebbe la creazione di impianti totalmente nuovi.

Si è in attesa delle reazioni del mercato alle nuove produzioni, ma naturalmente i risultati non potranno considerarsi acquisiti e definitivi se non a medio e lungo termine, considerato che le sperimentazioni debbono essere effettuate per più cicli agrari e nelle più diverse condizioni pedologiche ed ecologiche. Nel frattempo — si ripete — la continuità dello stabilimento di Cagliari non è posta in discussione. A conferma di ciò si precisa che non è stata effettuata, nè si prevede di effettuare, alcuna riduzione di personale. E' da segnalare che nel corso del 1961 solo due elementi si sono volontariamente allontanati dall'azienda per dimissioni, avendo trovato una sistemazione autonoma ritenuta più conveniente. Agli stessi due elementi non è stata offerta nè concessa alcuna liquidazione speciale.

Analogamente non risulta che pressioni siano state esercitate sui singoli dipendenti perchè cerchino un'altra occupazione e accettino una liquidazione speciale per licenziamento consensuale. Un unico caso sembra essersi verificato nei riguardi di un capo officina, rimosso nove anni fa dall'incarico per riconosciuta inidoneità, e tuttavia mantenuto in servizio addirittura con la medesima qualifica ai fini del trattamento salariale e con le medesime agevolazioni già godute, quale l'alloggio sociale gratuito. Secondo le deduzioni dell'azienda, detto elemento ha continuato, nel corso dei nove anni, a dimostrare scarsa attitudine e volontà nell'esplicazione delle mansioni affidategli, collezionando multe e punizioni che avrebbero largamente giustificato un normale licenziamento per scarso rendimento e indisciplina. Tuttavia, in considerazione della età e del carico familiare, l'azienda gli avrebbe consigliato la procedura del licenziamento consensuale, con liquidazione speciale, come atto di non meritata liberalità aziendale. Trattasi comunque di un caso del tutto isolato, che non può essere assunto a denuncia di un sistema.

Concludendo, si ritiene di poter tranquillizzare l'onorevole interpellante sul problema di fondo che egli ha sollevato, e cioè sulla conti-

IV LEGISLATURA

LI SEDUTA

20 MARZO 1962

nuità della normale attività produttiva dello stabilimento di cui alla interpellanza stessa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole De Magistris per dichiarare se è soddisfatto.

DE MAGISTRIS (D.C.). Mi dichiaro soddisfatto della risposta, che è tale da tranquillizzare sui due punti dell'interpellanza: sulla non attualità di una riduzione del personale impiegato nello stabilimento Montecatini di Cagliari e sulla prospettiva — che a breve termine, addirittura, ci si può aspettare di vedere realizzata — di un incremento di attività dello stabilimento stesso con la produzione di concimi chimici.

Continuazione e fine della discussione della relazione sulla Commissione paritetica prevista dall'articolo 56 dello Statuto speciale per la Sardegna.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione della relazione sulla Commissione paritetica prevista dall'articolo 56 dello Statuto.

Ha facoltà di parlare l'onorevole De Magistris, relatore.

DE MAGISTRIS (D.C.), *relatore*. I colleghi che mi hanno preceduto nella discussione, se bene ho compreso la sostanza dei loro discorsi, hanno riconosciuto tutti come opportuna la decisione presa dalla prima Commissione di prospettare al Consiglio la situazione di diritto quale si era venuta a creare a riguardo dell'applicazione dell'articolo 56 del nostro Statuto. Mi è sembrato che i colleghi siano entrati nello spirito della Commissione. In effetti, la scelta possibile su un piano politico era obbligata.

Non credo sia ora il caso di entrare nel merito delle questioni giuridiche che possono validamente sostenersi a riguardo della sentenza della Corte Costituzionale a proposito della nostra legge. D'altra parte, queste tesi sono già state affacciate da diversi colleghi. Il collega Soggiu ha ricordato che la Corte Costituzionale è una magistratura come le altre, la quale si pronuncia su un caso specifico, decide in radice

nel caso specifico, ma la decisione non è valida per tutti i casi possibili su un piano strettamente giuridico. In altre parole, se una norma in materia di imposte di registro viene dichiarata illegittima, qualora anche a riguardo dell'imposta ipotecaria esista una identica precisa norma, quest'ultima, per poter essere considerata illegittima, ha necessità di un'apposita sentenza. E' anzi da dire che il caso, proprio in materia tributaria, si è verificato, e l'esecutivo ha continuato ad applicare la norma. Ciò non può — certo — essere gradito al contribuente, che si vede costretto a pagare l'imposta non dovuta sino a quando non sopravviene una specifica pronuncia della Corte Costituzionale. Il ragionamento del collega Soggiu, dunque, per quanto riguarda il problema in discussione, mi pare pienamente accettabile. Noi non siamo obbligati a non legiferare in materia di turismo; se non esistono norme di attuazione in materia di allevamento di cavalli zoppi, noi in questa materia possiamo legiferare, sinchè la Corte Costituzionale tace.

Naturalmente il discorso ha mero valore accademico.

ZUCCA (P.S.I.). Sosterrebbe la tesi in una causa civile?

DE MAGISTRIS (D.C.), *relatore*. Lo stesso collega Soggiu affermava che la tesi poteva sostenersi in astratto. Nel concreto, bisogna tener conto che ormai esiste una giurisprudenza costituzionale e da essa la Corte assai difficilmente si allontanerà. In materia di Norme di attuazione, la Corte si è leggermente allontanata dal concetto affermato nell'ultima sentenza che ci interessa. La forma e la motivazione di questa sentenza lasciano adito a pensare che possa anche non aversi una rigorosa uniformità di giurisprudenza. Però, detto questo, occorre camminare, come si dice volgarmente, con i piedi per terra e guardare qual è la situazione concreta e vedere se in altre materie può convenire al Consiglio regionale tentare il nuovo ricorso alla Corte.

Mi pare che si sia già avuta l'unanimità dei consensi sulla non opportunità di esperire ul-

teriormente strade del genere, e sulla opportunità di accogliere la sentenza della Corte per l'intera materia disciplinata dall'articolo 56 del nostro Statuto. E mi pare che sia decisione saggia, perchè anche il Consiglio, tutte le volte che ha legiferato in materia di Norme di attuazione, l'ha fatto soprattutto per avere la possibilità di ottenere una decisione in materia. Ricordo che proprio quando si decise di tentare di disciplinare la materia del turismo — e già vi era stata una legge rinviata in materia — il Consiglio lo fece, se mi vien consentita la espressione, a freddo, per vedere la reazione della Corte. Se questa intenzione non apparì chiara in aula, apparì chiarissima, addirittura, in Commissione.

Ricordo che quando, nella scorsa legislatura, si discusse delle Norme d'attuazione, e il Consiglio decise che le disposizioni in materia sarebbero state «contrattate» di volta in volta con il Governo centrale per quegli aspetti che richiedevano una bilateralità della disciplina normativa, e quando si decise che le altre Norme sarebbero state emanate dallo stesso Consiglio regionale interpretando in un certo modo, se non ricordo male, l'articolo 116 della Costituzione, ciò accadde perchè si era tutti d'accordo nel giudicare caduche e transitorie le Norme relative all'articolo 56. Una Commissione paritetica per la prima attuazione dello Statuto, a parere unanime del Consiglio, non poteva vivere l'intera vita della Regione.

D'altro canto, era allora diffuso nel Consiglio uno stato d'animo di giustificata diffidenza nei confronti del Governo centrale. Giustificata diffidenza per il ripetuto diniego delle competenze della Regione fatto dal Governo rinviando con motivi speciosi delle leggi a secondo esame, impugnandone alcune ancora per motivi speciosi dinanzi alla Corte Costituzionale e soprattutto non arrivando a concordare in via breve con l'Amministrazione regionale molte delle questioni relative al trapasso dei poteri. Il Consiglio regionale, nel 1958, se non ricordo male, nel decidere, tenne conto di questo diffuso senso di diffidenza nei confronti dello spirito autonomistico del Governo centrale. I fatti verificatisi successivamente hanno dato ragione all'atteg-

giamento assunto dal Consiglio. La situazione politica generale attuale è diversa da quella che era presente davanti al Consiglio regionale nel 1958. C'è un impegno aperto, chiaro, esplicito del Governo in carica di dare attuazione alle Norme della Costituzione che riguardano l'ordinamento regionale dello Stato. E che questo impegno non sia da realizzare alle calende greche è dimostrato dall'approntamento del provvedimento legislativo per la realizzazione della Regione a Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia. Entro pochi mesi la quinta Regione a Statuto speciale sarà operante in Italia. I partiti che fanno parte della maggioranza e che questa sostengono si sono impegnati per la realizzazione anche delle Regioni a Statuto ordinario, e mi pare sia assai difficile, dopo questo impegno, tornare indietro.

Dinanzi alla prospettiva di un ordinamento regionale dello Stato italiano, sarebbe veramente assurdo diminuire le potestà della nostra autonomia. Una volta che esisteranno e funzioneranno le Regioni a Statuto ordinario e si vedrà applicata la norma sul trapasso dei poteri dallo Stato alle Regioni, a mente dell'articolo 116 della Costituzione, sarebbe veramente strano che il trapasso dei poteri dallo Stato alla Regione Sarda, che si attua con l'articolo 56 dello Statuto, fosse più restrittivo. Non mi pare, questo, un atteggiamento ottimistico. L'impegno assunto dal Governo in materia di Regioni è garantito da un'ampia piattaforma parlamentare. La Regione Sarda, se, dando fiducia a questo orientamento del Governo, giungerà a formare una nuova Commissione paritetica, con i fatti potrà esprimere un giudizio sulla validità dell'impegno preso dalla maggioranza governativa. E di ciò mi pare che occorra tener conto.

La Commissione paritetica dovrebbe operare entro pochi mesi e sarebbe assai strano se il Governo, proprio nell'unico caso in cui la sua buona volontà in materia di autonomia regionale si può dimostrare e può ottenere l'approvazione del Parlamento, venisse meno ai suoi impegni (i quali, del resto, per quanto concerne la sola Sardegna, sono abbastanza facili da mantenere). Io capisco che le tentazioni di scarsa fedeltà autonomistica possano venire quando si deb-

IV LEGISLATURA

LI SEDUTA

20 MARZO 1962

bano passare i poteri dal Governo centrale alle Regioni a Statuto ordinario; è più facile essere generosi nel passaggio dei poteri alla Regione Sarda, la quale, di fatto, concretamente, anche se non esercita i poteri amministrativi, esercita il potere politico su certe materie. Di conseguenza, la Commissione paritetica non mi pare costituisca un eccesso di fiducia da parte del Consiglio regionale, il quale si è meravigliato dinanzi al fatto che il Governo che testè ha avuto la fiducia del Parlamento, per la prima volta in questi ultimi 14 anni, si è espressamente manifestato del parere che la Costituzione debba essere sollecitamente attuata per quanto riguarda l'ordinamento regionale.

Non credo che, a questo modo, ci lasciamo incantare dalle parole. Entrando nella sostanza delle cose, mi pare il caso di raccomandare alla attenzione dei colleghi e di chi più dettagliatamente seguirà il cammino della Commissione paritetica giorno per giorno, cioè la Giunta, alcuni aspetti relativi al trasferimento di poteri e di uffici. Ritengo veramente necessario il trasferimento alla Regione di alcuni uffici e poteri: Genio civile, Uffici del Corpo delle miniere e, superando il criterio della mezzadria, Ispettorato della Motorizzazione Civile. Sono uffici, questi, a mio modesto avviso, veramente necessari per una corretta amministrazione da parte della Regione. Io allargherei addirittura la cerchia ad altri uffici statali, perchè il creare *ex novo* uffici della Regione presenta delle grosse difficoltà, non ultima quella di avere degli ottimi impiegati, soprattutto dotati di esperienza. Se si bandissero dei concorsi, oggi si potrebbero promuovere dei brillanti e preparatissimi giovani, ma privi d'esperienza; senza tener conto del fatto che i concorsi sono per noi una sorta di araba fenice.

Per quel che riguarda le altre Norme di attuazione e il criterio da seguire perchè vengano emanate prima le norme in materia di turismo poi quelle in materia di servizi finanziari della Regione, non mi pare sia questa la sede opportuna di discussione. E' difficile, infatti, stabilire anche una linea politica in materia di cronologia di norme, trattandosi di problema meramente pratico, da vedersi in relazione alla com-

posizione della Commissione paritetica, al materiale esistente e via di seguito. Mi pare, quindi, che il Consiglio, nel caso in cui decida, come deve decidere, che le Norme di attuazione trovino lo strumento operante nella Commissione paritetica, possa tranquillamente dare mandato all'esecutivo, alla Giunta, perchè le Norme, nel corso del tempo, seguano un certo criterio di rispondenza alle esigenze della Regione. Se concretamente la Regione ha da risolvere un problema per il quale è necessario trovare lo strumento amministrativo, si può dare la precedenza a certe norme più che ad altre, ma non mi pare che il Consiglio debba pronunciarsi preventivamente stabilendo una certa graduatoria e cronologia delle norme da emettere.

Giunto a questo punto, non credo di avere altro da aggiungere, perchè la materia lascia poco ambito di scelta. Il tentativo di modificare l'articolo 56 dello Statuto (con la particolare procedura che comporta la revisione di una legge costituzionale) può essere esperito, ma nelle more occorre agire, dato che il Parlamento in un anno assai difficilmente può fare una operazione di revisione costituzionale.

Abbiamo davanti a noi un periodo nel quale è interesse di tutti dare attuazione all'articolo 56 dello Statuto, così come la Corte Costituzionale ha detto debba essere attuato.

Detto questo, non ho da aggiungere altro, se non invitare il Consiglio a prendere atto della sentenza della Corte Costituzionale e a dare mandato al Presidente della Giunta, così come si evince da una corretta interpretazione dello articolo 56 (la stessa data dalla Corte Costituzionale) a fare quanto è di sua competenza perchè le Norme di attuazione trovino la Commissione paritetica che le promuova. Poi sarà il Consiglio, dinanzi a norme specifiche scritte, a esprimere il suo parere e le sue valutazioni di ordine politico, valutazioni di cui il Governo centrale questa volta, stante la situazione generale, mi pare, debba tenere più conto di quanto non fece per le Norme del 1950. (*Consensi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

CORRIAS (D.C.), *Presidente della Giunta*.

Signor Presidente, dirò brevemente che la Giunta condivide quanto è stato detto dall'onorevole De Magistris nella sua relazione scritta, quanto è stato riconfermato da lui or ora oralmente e quanto è stato detto dall'onorevole Piero Soggiu. Praticamente io ho presente il parere che la Giunta esprime l'8 ottobre del 1958, quando in quest'aula si discusse sulla questione delle Norme di attuazione che la Commissione paritetica, secondo alcuni, avrebbe dovuto ancora emanare. E, pur non avendo potuto partecipare alla discussione, essendo allora investito di una carica che ciò non consentiva, condivisi del tutto le impostazioni date al problema in quest'aula dai diversi Gruppi e dalla Giunta in particolare, impostazioni secondo le quali era un assurdo giuridico la continuazione, da parte di una Commissione paritetica, del suo lavoro senza alcun limite. E' strano che lo Statuto, non ponendo limiti al lavoro di questa Commissione, abbia anche permesso che si potesse verificare il caso che le competenze attribuite in forza dello Statuto stesso all'Amministrazione regionale dovessero rimanere sospese fino a tempo indeterminato soltanto perchè una Commissione paritetica non riusciva a mettersi d'accordo sulla formulazione di alcune norme.

Indubbiamente è un atto molto complesso quello previsto nello Statuto. Anzitutto, c'è da raggiungere l'intesa, in sede di Commissione paritetica tra i rappresentanti della Regione e quelli del Governo centrale; vi è poi da sentire il parere del Consiglio regionale, si deve giungere alla formulazione del decreto legislativo ed alla sua emanazione, senza contare che, in una fase antecedente, i membri della Commissione paritetica che rappresentano il Governo centrale devono raggiungere anche un certo accordo con i diversi Ministeri interessati alle competenze o al passaggio di funzioni previsti nelle Norme di attuazione.

Sembrava, nel 1958, un assurdo giuridico tener in vita la Commissione paritetica. Oggi ci troviamo di fronte ad un fatto nuovo, davanti al quale non possiamo non inchinarci. La Corte Costituzionale, la cui creazione noi abbiamo in passato sollecitato attraverso gli organi responsabili centrali, in una sua sentenza ormai a

tutti nota, ha interpretato l'articolo 56 dello Statuto speciale nel senso che la Commissione paritetica deve ancora svolgere il suo compito e deve, quindi, procedere alla formulazione delle norme necessarie per consentire il passaggio alla Regione di certe funzioni e l'esercizio pratico di queste stesse funzioni da parte degli organi regionali. Giunti a questo punto, è chiaro, non rimarrebbero che due strade: prendere atto della sentenza della Corte Costituzionale, il che è comunque necessario, ma non passare agli adempimenti di nostra competenza e presentare una proposta di legge nazionale a carattere costituzionale, che modifichi l'articolo 56 dello Statuto; oppure, prendere atto della sentenza della Corte Costituzionale e procedere agli adempimenti di nostra competenza con la speranza, direi anzi con la fiducia, che la Commissione paritetica ricostituita possa iniziare il suo lavoro e condurlo in porto entro breve termine.

Indubbiamente, è da preferire la seconda soluzione, anche se si può pensare di studiare a fondo la questione per vedere se non convenga, a un certo punto, provocare una modifica dello Statuto speciale, sì da prevedere, per lo meno nel tempo, la cessazione delle attribuzioni della Commissione paritetica. Attualmente, se vogliamo recuperare un po' il tempo perso, occorre procedere agli adempimenti che sono propri degli organi regionali e designare i due rappresentanti che in seno alla ricostituita Commissione paritetica debbono procedere allo studio delle Norme di attuazione.

E' stato detto, da taluno dell'opposizione, che vi è stato in questi anni un comportamento ostruzionistico del Governo centrale ed un comportamento rinunciatario della Giunta regionale. Io non intendo polemizzare con alcuno; intendo solamente dire qualcosa che può in parte spiegare perchè sono trascorsi, lo riconosciamo anche noi, molti anni prima di giungere alla conclusione di questa questione, che è indubbiamente di grande importanza, di grande delicatezza. Devo ricordare che nel 1951, cioè nell'anno successivo alla emanazione del decreto legislativo relativo al secondo gruppo delle Norme di attuazione, io stesso, in qualità di Assessore alle finanze, predisposi alcune Norme di attuazione re-

IV LEGISLATURA

LI SEDUTA

20 MARZO 1962

lative all'articolo 9 dello Statuto, che fissa una certa collaborazione degli organi regionali per lo accertamento dei tributi erariali, cioè per quella fase molto delicata in cui si accertano i tributi dei quali noi percepiamo i nove decimi.

Come Assessore alle finanze — ripeto — predisposi un disegno di legge e presi anche degli accordi, non soltanto verbali (vi fu una corrispondenza anche piuttosto laboriosa), con il Ministero delle finanze per trovare un punto d'incontro, sì che alla Commissione paritetica il problema giungesse con una certa chiarezza di impostazioni concordate. Purtroppo, a distanza di qualche anno, il Ministero delle finanze non accolse la proposta e fece delle controproposte, che noi non giudicammo soddisfacenti perchè ponevano gli organi regionali in una posizione quasi marginale, nella situazione cioè di poter chiedere dei dati, degli elementi, ma senza contribuire in una certa parte, per lo meno, alla delicata fase degli accertamenti tributari. Questa questione si è sviluppata nel tempo, non soltanto con dibattiti verbali, ma anche con deduzioni scritte, che non portarono ad un accordo. Fu nel 1957 che, a seguito di questo specifico argomento, il Presidente della Giunta in carica scrisse al Presidente del Consiglio regionale chiedendo di sottoporre all'assemblea lo schema predisposto. Il 5 febbraio 1957, chi vi parla (allora Presidente dell'assemblea) indirizzò al Presidente della prima Commissione, onorevole Asquer, lo schema di Norma d'attuazione facendo presente che era necessario discutere a fondo la questione anche in relazione al fatto «della recente approvazione da parte del Consiglio regionale della proposta di legge numero 105 con la quale implicitamente è stata affermata la tesi che sia il Consiglio medesimo unico organo competente ad emanare con leggi regionali Norme di attuazione dello Statuto citato». La proposta di legge 105, presentata il 23 agosto 1955 dall'allora consigliere Serra, diceva nel titolo: «Disposizioni relative all'ordinamento dei servizi della Regione in materia di artigianato, turismo e industria alberghiera, credito e espropriazione per pubblica utilità, assistenza e beneficenza, disciplina annonaria».

Risale, dunque, al 1955, il primo atto, (an-

che se di iniziativa consiliare) che prospetta all'organo legislativo la possibilità di fare a meno delle Norme di attuazione e propone di legiferare, con leggi regionali, in quelle materie ancora non attribuite alla competenza dell'organo regionale e rimaste, invece, all'organo statale. E' da dire, anzi, che, nel 1953, l'allora Rappresentante del Governo, in una sua proposta al Governo centrale, aveva adombrato la tesi secondo la quale, sulla base dell'articolo 9 dello Statuto, si potesse fare a meno della Commissione paritetica. In quella occasione, i nostri consulenti di diritto amministrativo espressero un parere contrario, cioè dissero che, dopo appena quattro anni dall'inizio dell'esercizio amministrativo e legislativo vero e proprio della Regione, era necessario ancora procedere all'esame ed alla formulazione di Norme di attuazione. Tanto è vero che successivamente, nel 1954, l'Amministrazione regionale nominò due nuovi rappresentanti nella Commissione paritetica, nella persona di due onorevoli colleghi che oggi sono in Giunta. Il decreto del Presidente dell'epoca andò alla Corte dei Conti. La Corte dei Conti non lo mise a registrazione, eccependo, senza entrare nel merito della dubbia interpretazione da dare all'articolo 56, che i due componenti la Commissione paritetica non si erano affatto dimessi, cioè non avevano con una loro dichiarazione di volontà rinunciato all'incarico, e poichè l'articolo 56 non poneva dei limiti all'incarico stesso, dovevano quindi intendersi ancora in carica i due a suo tempo nominati. Debbo dire anche, per amore della verità, che non appena il Presidente del Consiglio della epoca seppe questo, il 28 aprile 1954 scrisse una lettera alla Presidenza della Giunta in cui chiedeva il motivo di questa interpretazione, che alla Presidenza del Consiglio non sembrava aderente alla lettera ed allo spirito dell'articolo, e per rivendicare al Consiglio la competenza ad esprimere il parere sulle proposte circa una eventuale ricomposizione della Commissione con sostituzione dei membri a suo tempo nominati. Ci fu quindi uno scambio di corrispondenza tra il Presidente del Consiglio e il Presidente della Giunta. Di fatto, poichè, come ho già precisato, la Corte non aveva ammesso a registrazione il de-

IV LEGISLATURA

LI SEDUTA

20 MARZO 1962

creto, s'intesero come riconfermati i due membri che già facevan parte dal 1948 della Commissione; tanto è vero che nel '56 fu sostituito uno dei componenti rappresentanti il Governo centrale e fu nominato Presidente l'attuale direttore generale del Ministero degli interni. Finalmente, nel 1957, il Presidente del Consiglio dell'epoca chiedeva ugualmente notizie sulla ricostituzione della Commissione sia pur con una riconferma dei vecchi elementi in carica; dopo di che, nell'ottobre del 1957, uno dei due, l'onorevole Sallis, presentò una formale lettera di dimissioni.

Intanto, come dicevo, era maturata un po', anche attraverso la presentazione del disegno di legge al quale ho accennato, la tesi che si dovessero ormai considerare come non più valide le Norme di attuazione previste nell'articolo 56 e come fosse invece possibile sostituire la legge regionale alle Norme di attuazione e quindi legiferare direttamente in quelle materie non ancora attribuite alla competenza regionale.

Nel '55 fu presentata la proposta di legge Serra, che fu poi scissa in quattro proposte di legge, le prime due approvate il 2 ottobre '56, la terza il 7 novembre '56 e l'ultima il 22 febbraio '57. Voi sapete, onorevoli consiglieri, che queste proposte di legge furono rinviate dal Governo a nuovo esame.

Intervennero poi le elezioni regionali del '57 e, successivamente, in quella terza legislatura, fu di nuovo approvata la legge sul turismo, che poi ha dato luogo alla nota pronunzia della Corte Costituzionale. Questo per dire che non vi è stato immobilismo della Giunta, nè vi è stato ostruzionismo del Governo centrale. La questione era indubbiamente controversa e, fino a quando non si è rimasti d'accordo di imboccare la strada che poi la Corte con la sua sentenza ha praticamente interrotto, si è cercato in qualche modo di ridare nuova vita all'organo che era stato costituito nel '48 e anche di mandare avanti qualcuna di quelle proposte che erano state già formulate nei primi anni della costituzione della Regione.

Ciò detto, — ripeto, non per polemizzare con alcuno, ma per chiarire alcune circostanze di fatto — ritengo di dover prendere atto senz'al-

tro dei suggerimenti dati dall'onorevole De Magistris anche per quanto riguarda la priorità da dare a certi argomenti nelle Norme che dovranno essere proposte alla Commissione paritetica, e senz'altro ritengo che la Giunta possa accettare gli ordini del giorno che sono stati presentati dalla maggioranza e che portano il numero 2 ed il numero 3. La Commissione prevista per le modifiche dello Statuto era stata già costituita nella scorsa legislatura ed ora è necessario indubbiamente ricostituirla. Senz'altro sposando la tesi dell'onorevole De Magistris, la Giunta ritiene che occorra procedere al più presto agli adempimenti previsti dall'articolo 56 dello Statuto. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zucca per illustrare l'ordine del giorno di cui è firmatario.

ZUCCA (P.S.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, pare a me che da tutti gli interventi sulla relazione della prima Commissione circa il problema sollevato dalla sentenza della Corte Costituzionale in materia di Norme di attuazione emerga un sostanziale accordo sulla opportunità, che da alcuni può essere definita necessità, non solo di prendere atto della sentenza, il che ovviamente deve in ogni caso avvenire, ma di adempiere al suggerimento che la Corte ha dato agli organi della Regione per addivenire alla ricostituzione della Commissione paritetica, abilitata dall'articolo 56 dello Statuto speciale a proporre al Consiglio prima e al Governo poi le Norme di attuazione. Vedo anche con piacere che si è creato in questa sede un accordo sulla opportunità che una Commissione consiliare possa studiare e proporre al Consiglio la modifica dell'articolo 56 e delle altre norme dello Statuto che si presentano equivoche o inadeguate alle necessità, alle esigenze della Regione.

Mi pare, dunque, che materia di dissenso permanga soltanto nel giudizio politico da dare sulla vicenda. Da parte della maggioranza si tende a porre un velo sul passato, a fare di ogni erba un fascio confondendo la responsabilità della stessa maggioranza e quella della minoranza, mentre a noi pare, anche dopo aver ascoltato at-

IV LEGISLATURA

LI SEDUTA

20 MARZO 1962

tentamente i chiarimenti che ci ha dato il Presidente della Giunta, che sia indispensabile per il Consiglio regionale esprimere un suo giudizio politico su ciò che hanno fatto i Governi della Repubblica del passato e su ciò che hanno fatto le Giunte regionali egualmente del passato. Questo perchè i chiarimenti che ci ha portato il Presidente della Giunta in realtà non fanno che confermare da un lato l'ostruzionismo da parte dei vari Governi della Repubblica — come d'altra parte ha onestamente riconosciuto il collega De Magistris —, dall'altro la passiva acquiescenza delle varie Giunte regionali al sabotaggio che il Governo faceva nel non trasferire poteri, competenze e uffici spettanti alla Regione per Statuto speciale.

Il problema politico qual è? L'articolo 56 dello Statuto, affermando al secondo comma che il parere sulle Norme di attuazione doveva essere emanato dalla Consulta finchè la Consulta esisteva, e dal Consiglio regionale dopo la fine della Consulta, implicitamente riconosceva che la Commissione paritetica avrebbe dovuto espletare il suo incarico, il suo lavoro anche dopo che la Regione fosse sorta. Che cosa avrebbe dovuto fare una Giunta responsabile per permettere ai vari Assessori di poter espletare le competenze amministrative riconosciute dallo Statuto? Avrebbe dovuto sollecitare dall'organo politico e dal Governo che la Commissione paritetica esaurisse il suo compito, cioè emanasse tutte le Norme di attuazione in un breve periodo di tempo. Che cosa invece si è verificato? La Commissione paritetica non soltanto non ha emanato tutte le Norme di attuazione, ma il secondo gruppo delle Norme di attuazione era tanto in contrasto con la lettera e con lo spirito dello Statuto da obbligare il Consiglio regionale a impugnarlo nanti la Corte Costituzionale.

Ma noi, onorevoli colleghi, impugnando quelle Norme, praticamente riconoscevamo che l'organo politico rappresentante la Regione, cioè la Giunta regionale, non aveva saputo difendere nei confronti del Governo centrale le competenze alla Regione stessa riconosciute dallo Statuto.

Il Consiglio regionale, impugnando quelle Norme, praticamente prese atto della sconfitta

politica della Giunta regionale nei confronti del Governo centrale. Che quindi vi sia stata una passiva acquiescenza, in tutti questi anni, al sabotaggio premeditato del Governo è vero; non v'ha dubbio, infatti, che un Governo che si rispetti avrebbe dovuto obbligare la Commissione paritetica, per la parte di sua competenza, ad approntare tutte le Norme di attuazione indispensabili perchè la Regione potesse espletare tutte le sue competenze in un breve giro di anni, diciamo tra il 1950 e il 1951. Questo, però, non è avvenuto, e il tentativo del 1955 che il Presidente della Giunta ci ha ricordato (la legge Serra, che era un tentativo, a mio parere giusto, non era di iniziativa della Giunta) conferma che lo Stato aveva violato un suo preciso dovere, quello di far emanare le Norme di attuazione in un breve periodo di tempo. Il Consiglio regionale, quando nel 1958 si pronunciava sulla questione, prendeva atto della rinuncia del Governo centrale al diritto, che gli deriva dall'articolo 56, di emanare con decreto legislativo le Norme di attuazione. Questa è la sostanza giuridica e politica della posizione che prese, in quella occasione, la Regione attraverso il Consiglio regionale.

Da allora che cosa è accaduto? I Governi, anche dopo questa decisione, hanno continuato regolarmente a rinviare e ad impugnare le leggi regionali, come ha ricordato il Presidente della Giunta. Le leggi Serra sono state tutte rinviate dal Governo e noi non potemmo riapprovarle perchè sopravvenne la fine della legislatura. Quando, poi, per la prima volta, abbiamo approvato una legge di attuazione dello Statuto, cioè la legge sul turismo, il Governo l'ha prima rinviata e, dopo la nostra riapprovazione, l'ha impugnata di fronte alla Corte Costituzionale. Il Governo, dunque, ha mancato al suo dovere di far emanare le Norme d'attuazione con decreto legislativo ed ha impedito che la Regione stessa si desse, attraverso proprie leggi, Norme di attuazione dello Statuto. Negare, alla luce di questi fatti, che il Governo della Repubblica abbia, per oltre dieci anni, sabotato la Regione è negare che il sole sorga ad Est e tramonti ad Ovest. Negare che le varie maggioranze abbiano, volontariamente o involontariamente, co-

IV LEGISLATURA

LI SEDUTA

20 MARZO 1962

scientemente o inconsapevolmente, fatto il giuoco ostruzionistico del Governo è negare, ancora una volta, che il sole sorga ad Est e tramonti ad Ovest.

Dopo di che è chiaro che la maggioranza può anche, con i suoi voti, auspicare che il sole sorga ad Ovest e tramonti ad Est, però la realtà rimane quella che tutti conosciamo. Sul piano politico la Democrazia Cristiana è responsabile del sabotaggio governativo in sede nazionale ed è responsabile, in sede regionale, della passiva acquiescenza delle varie Giunte regionali ai voleri del Governo centrale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Magistris per illustrare l'ordine del giorno De Magistris-Puligheddu.

DE MAGISTRIS (D.C.). L'ordine del giorno, come già è risultato dal dibattito che si è svolto in assemblea, arriva alle conclusioni necessarie nella situazione venutasi a creare con la nota sentenza della Corte Costituzionale. Il Consiglio prende atto della volontà della Corte Costituzionale, volontà non superabile, ed incarica lo organo che ne ha il potere di darvi attuazione. Quest'organo, nella situazione nostra, è il Presidente della Giunta, il quale procede alla nomina, sentito il Consiglio, dei rappresentanti della Regione nella Commissione paritetica.

Con questo ordine del giorno si può proprio giungere alla sostanza delle cose senza lasciarsi fuorviare da un più alto dibattito, che ha la sua importanza, ma non serve allo scopo in questione, scopo che tutti siamo concordi nel ritenere si debba raggiungere tempestivamente, mettendo in moto la macchina delle Norme di attuazione, sì da beneficiare di una certa contingente situazione politica favorevole.

Non mi pare vi sia molto da dire sull'ordine del giorno; per cui non mi rimane che sottolineare l'opportunità anche politica di approvarlo nella attuale contingenza, che è favorevole alla Regione ed all'autonomia regionale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Magistris per illustrare l'ordine del giorno De Magistris - Macis Elodia - Puligheddu.

DE MAGISTRIS (D.C.). Anzichè illustrare l'ordine del giorno, faccio un riferimento ad una situazione già esistente. Nella seconda e nella terza legislatura hanno funzionato, nel Consiglio, delle Commissioni speciali per la revisione dello Statuto speciale della Sardegna, Commissioni che non sono giunte a concludere alcunchè, ossia non hanno mai portato in Consiglio delle proposte sulle quali discutere. Questo non è da addebitare a scarsa volontà delle Commissioni, ma alla situazione nelle quali esse hanno operato.

La discussione sulle Norme di attuazione ha portato a vedere l'opportunità, in un secondo tempo, di modificare o addirittura di sopprimere l'articolo 56 dello Statuto speciale. Questa opportunità, però, trova strumento in una modifica di legge costituzionale, con tutte le grosse responsabilità che comporterebbe una iniziativa del genere. La norma da modificare, in effetti, non è soltanto quella dell'articolo 56; ve ne sono altre, nel nostro Statuto, da modificare, anche se non con la procedura di modifica della Costituzione, e proprio stamane nel trattare una interpellanza sulla imposta di fabbricazione sull'energia elettrica, si è vista l'opportunità di modificare l'articolo 8 del nostro Statuto.

Su questa necessità di modifica dello Statuto, che in molte parti è eccessivamente restrittivo dei poteri della Regione Autonoma della Sardegna, è molto diffuso il parere favorevole nel nostro Consiglio. La maniera concreta per poter arrivare alla modifica dello Statuto è quella di una Commissione che elabori e studi la materia e poi sottoponga il proprio lavoro al giudizio e alla discussione prevalentemente politica del Consiglio, prima di iniziare la strada della presentazione al Parlamento della necessaria proposta di legge nazionale. In questo caso, sarebbe interessante sapere se il Consiglio debba essere sentito sulla proposta. Ma questa questione è un po' prematura e non credo che ci sia da dire altro.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'ordine del giorno Zucca - Lay - Congiu. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova).* Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

IV LEGISLATURA

LI SEDUTA

20 MARZO 1962

Metto in votazione l'ordine del giorno De Magistris - Puligheddu. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'ordine del giorno De Magistris - Macis Elodia - Soggiu Piero. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

I lavori del Consiglio proseguiranno nel pomeriggio alle ore 18.

La seduta è tolta alle ore 13 e 10.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Avv. Marco Diliberto

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari
Anno 1962